

La Formazione dell'Ingegnere
INGEGNERI ALLA SVOLTA:
ASPETTI LEGALI DELLA FORMAZIONE
CONTINUA OBBLIGATORIA

Guspini 16 Aprile 2014

“L’Istruzione e la Formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo”

Il **numero massimo** di CFP cumulabili è 120

Il **numero minimo** è zero, al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni

Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari

SANZIONI

Il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti all'albo, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche:

- a) avvertimento
- b) censura
- c) sospensione dall'esercizio della professione
- d) radiazione dall'albo

Avvertimento

Richiamo scritto

Semplicemente comunicato all'interessato ma non notificato

Un invito all'osservanza dei suoi doveri e a non ripetere quanto commesso

Sanzione inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione

Censura

- **Formale dichiarazione di biasimo**
- Notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario
- Inflitta nei casi di abusi o di mancanze di modesta entità, lesivi del decoro e della dignità della professione
- nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio

Sospensione

Inibizione all'esercizio della professione

consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale (pene accessorie per delitti) per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata

La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione è, invece, inflitta fino al massimo di **sei mesi**:

a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all'albo, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto

b) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti

Radiazione

Cancellazione dall'albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l'ha comminata

La sanzione della cancellazione dall'albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'albo

In caso di cancellazione rimane fermo l'obbligo per l'incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'albo

CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

Istituiti presso i Consigli dell'Ordine o presso il Collegio Territoriale

Hanno compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo

Sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine presso cui sono costituiti

I consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono **nominati dal presidente del tribunale, tra i soggetti indicati in un elenco di candidati proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine. L'Elenco è formato da un numero di componenti pari al doppio del numero dei consiglieri**

Restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale

I componenti dei consigli che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative

Gli iscritti all'Ordine/Collegio che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono **presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine/Collegio di appartenenza**

- Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un **curriculum vitae**, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine/Collegio
- E' lasciata facoltà al Consiglio territoriale dell'Ordine/Collegio di indicare nei Consigli di disciplina **membri esterni**, non iscritti all'albo, per un numero complessivo non superiore ad un terzo del totale dei componenti

Tali membri esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- **iscritti da almeno 5 anni** agli albi delle professioni giuridiche e tecniche;
- **esperti in materie giuridiche o tecniche**;
- **magistrati** ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione

“L’istruzione e la Formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo”

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Tutti i professionisti iscritti all'Albo sono soggetti alla formazione, non solo coloro che esercitano la libera professione

Dipendente Pubblico

I dipendenti pubblici, in quanto chiamati a svolgere per l'ente di appartenenza attività riservate, sono tenuti all'obbligo della formazione continua.

Anche in capo ad un dipendente del Comune/Regione/Stato, il quale non firma nulla perché firmano i suoi responsabili

Dipendente Ministeriale, timbra e firma per lo stato

non è necessaria l'iscrizione all'albo per il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore

- se questi siano ingegneri o architetti dello Stato
 - in relazione alle opere eseguite per conto dello Stato
- (art. 2, comma 3, della l. 5 novembre 1971, n. 1086)

Qualora il professionista sia iscritto all'Albo, quest'ultimo ha "l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"

L'attività a tempo determinato per la pubblica Amministrazione computa ai fini del monte CFP

Computa ai fini del riconoscimento dei 15 CFP/anno conseguibili come **Apprendimento Informale** purché sia legato allo svolgimento dell'attività professionale

Non sono riconosciuti CFP per l'insegnamento di materie tecniche nelle scuole superiori di secondo grado o per l'attività di assistente universitario

Per un ingegnere dipendente la formazione erogata dall'ente di appartenenza computa ai fini della formazione obbligatoria

Due distinte modalità

- qualora l'ente o l'azienda in questione operi in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento - **Aggiornamento Non Formale**
- in assenza di cooperazione o convenzione dette attività saranno riconoscibili solo ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'**Aggiornamento Informale**

Un dipendente pubblico, non può obbligare l'Ente ad autorizzarlo alla formazione, ma sarà costretto a prendere le ferie. L'Ordine potrà solo sensibilizzare gli Enti e le aziende sull'obbligo di assolvimento da parte dei propri iscritti del costante aggiornamento delle loro competenze professionali

BREVETTI

Nell'allegato A del regolamento si fa riferimento a 10 CFP per ogni brevetto depositato.

Ai fini del riconoscimento di tali CFP attualmente valgono solo i patent rilasciati, mentre il CNI si deve ancora esprimere sulla possibilità di riconoscimento dei CFP per i patent pending e sulle relative modalità di richiesta

Non si possono richiedere accrediti per brevetti depositati prima del 1 gennaio 2014

Le attività di apprendimento informale rilasciano CFP solo se svolte dall'01.01.2014.

Lo stesso brevetto rilasciato in paesi differenti vale una sola volta

I CFP conseguibili per il deposito di brevetti sono riconoscibili una sola volta per ciascun brevetto

Nel caso in cui un iscritto non abbia assolto all'obbligo di aggiornamento professionale e non abbia esercitato la professione, pur essendo iscritto all'ordine, qualora dovesse riprendere ad esercitare sarà sufficiente che nell'anno in cui ha esercitato abbia accumulato almeno 30 CFP

Il DPR 137/2012 sancisce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per chiunque eserciti la Professione. L'ingegnere che non esercita attività non perde il diritto di rimanere iscritto all'Ordine professionale

La partecipazione alle commissioni tematiche istituite dall'Ordine Professionale rilascia CFP

E' previsto il rilascio di CFP per la partecipazione alle commissioni tematiche istituite presso l'Ordine

Iscritto all'Ordine con lavoro all'Estero come dipendente, ha la possibilità di ricevere comunque i CFP necessari

Si devono distinguere due casi:

- **sicuramente vi è la possibilità di conseguire CFP validi per formazione professionale continua - Apprendimento Formale - qualora si frequentino corsi presso Università all'estero**
- **l'ipotesi relativa alle attività di formazione professionale continua per Apprendimento Non Formale, il cui riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei corrispondenti CFP dovrà essere valutato caso per caso dall'Ordine territoriale di appartenenza**

Altri Ordini Professionali

E' possibile seguire un corso di aggiornamento organizzato da altro Ordine Professionale – ad es. dall'ordine degli Architetti - ed ottenere i crediti formativi che l'Ordine degli Ingegneri assegna ai suoi iscritti solo nel caso in cui detti soggetti siano accreditati presso il CNI come soggetti autorizzati all'erogazione della formazione valida ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali

Certificazione delle competenze Qing?

- in caso di possesso della certificazione di competenza di Primo Livello verranno riconosciuti 12 CFP/anno per ogni anno di validità del certificato**
- in caso possesso della certificazione di competenza di Secondo Livello verranno riconosciuti 15 CFP/anno per ogni anno di validità del certificato**